

CITTADINANZA ATTIVA E NATURA URBANA

GABRIELE TORELLI

L'espressione "cittadinanza attiva" contraddistingue un comportamento di un numero non predeterminato di individui appartenenti ad una comunità di riferimento che si prodigano nella partecipazione a progetti di interesse collettivo, in particolare collegati allo svolgimento di attività riguardanti la valorizzazione del territorio, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale; attraverso tali attività, i cittadini partecipano – per l'appunto "attivamente" – a processi di rigenerazione e riqualificazione delle nostre città, seppure all'interno di un coordinamento da parte della pubblica amministrazione[¶].

E oggi opinione piuttosto diffusa che il ruolo della cittadinanza attiva sia fondamentale per il felice esito di gran parte dei progetti di rivitalizzazione del territorio urbano[§], altrimenti destinati a essere incompleti perché mancanti proprio del "patto" tra, da un lato, i soggetti che per primi vantano l'interesse a vivere in un contesto più adeguato alle esigenze della quotidianità e, dall'altro, l'ente locale, il quale più propriamente dovrebbe identificarsi come "città", termine che evoca una dimensione più dinamica e, finanche, più "creativa"^{¶¶}.

Non a caso, anzi per le già indicate ragioni, oggi la città è considerata alla stregua di un "laboratorio" urbano in cui nascono e si sviluppano processi di architettura, trasformazione e rinnovazione, oltre che di sperimentazione di dinamiche aggregative, da gestire e valorizzare all'interno di un adeguato quadro giuridico[¶]. Pertanto, tali processi, rivolti agli obiettivi di innovazione e inclusione, non restringono la partecipazione dei soli residenti – *status* del resto *in se* non coerente con quello di "polo attrattivo", quale la città stessa ambisce ad essere ed, effettivamente, è – ma nascono e si affermano anche per mano dei c.d. "adottati urbani", ovvero gli individui che pur non disponendo del requisito della residenza "vivono" indiscutibilmente quel contesto urbano per svariati motivi, su tutti quelli di lavoro e/o studio[¶].

Anzi, a ben guardare, lo stesso termine "partecipazione" è stato criticato perché non sufficientemente incisivo nel descrivere un nuovo fenomeno sociale, in cui i cittadini attivi non richiedono solamente di "essere ascoltati", ma aspirano ad un fine ben più ambizioso, ovvero quello di essere coinvolti nella decisione sulle scelte che andranno ad influenzare la loro vita cittadina. In tal modo, si richiamano le corresponsabilità dei singoli e delle formazioni sociali, in una prospettiva di co-attuazione di una funzione amministrativa legata alle scelte urbanistiche e ai conseguenti effetti socio-economici[¶]. L'obiettivo è, dunque, la promozione di un approccio di co-decisione tra amministrazione locale e amministratori nelle attività legate alla rigenerazione urbana.

Il tema è conosciuto da tempo[†], ma solo negli ultimi anni i modelli normativi a livello locale hanno sentito l'impulso di definire una cornice giuridica di riferimento per formalizzare – e quindi rendere più stabili – tali fenomeni. L'esempio più noto è quello del regolamento del Comune di Bologna sui c.d. “beni comuni” e gli spazi urbani, che all'art. 2, lett. c), descrive i cittadini attivi come

tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.[‡]

Il modello bolognese, fonte di ispirazione per moltissime altre realtà comunali[§], individua i beni urbani come oggetto dell'intervento, ossia beni materiali o immateriali che i cittadini e l'amministrazione riconoscono funzionali al benessere collettivo e individuale. Come si vedrà *infra*, lo strumento con cui svolgere queste attività è quello dei patti di collaborazione[¶], cioè le convenzioni attraverso le quali il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani, allo scopo di agevolarne interventi di cura, protezione, conservazione e manutenzione.

L'art. 2, comma 1, lett. i) del regolamento include le aree verdi tra gli spazi pubblici: ne deriva, pertanto, la possibilità di riferire tutti i ragionamenti sulla cittadinanza attiva quantomeno a questi contesti spaziali che contribuiscono a definire la natura nel contesto urbano.

Il passo successivo del ragionamento consiste nel capire quali siano i confini della “natura urbana”, valutando se la sua promozione, attraverso gli strumenti della cittadinanza attiva, possa estendersi anche alle aree private. Occorre dunque verificare se anche queste ultime siano considerabili parte della “città verde”.

LA NATURA URBANA OLTRE LA PROPRIETÀ

Per esaminare con accortezza il concetto di “natura urbana”, e disegnarne i confini, bisognerebbe poter riflettere sulla sua definizione, che tuttavia non è rinvenibile in nessuna norma dell'ordinamento. Questa mancanza complica di non poco la speculazione, perché determina un pericolo: quello di utilizzare espressioni che, sebbene evocative, si rivelino in realtà sterili, in quanto non inquadrabili in una specifica fonte normativa. Una ipotesi, questa, certamente non ottimale per il giurista, abituato per formazione a ponderare le sue considerazioni basandosi su contenuti (anche) formali.

Certo, riflettendo sull'espressione, viene da ipotizzare che

la “natura urbana” sia costituita da tutte le aree verdi che, considerate nel loro complesso, contribuiscono alla costituzione della “città verde”, a prescindere dalla proprietà pubblica o privata, distinzione che appare irrilevante sotto il profilo della mappatura degli spazi verdi, i quali contribuiscono al benessere del contesto urbano indipendentemente dal soggetto proprietario.

Giunge in parte in soccorso di questa interpretazione il diritto positivo: è vero che il già menzionato art. 2, comma 1, lett. i), del regolamento di Bologna riconduce le “aree verdi” all'interno degli “spazi pubblici”; tuttavia, esistono anche altre disposizioni che sembrano avallare la lettura offerta in questa sede.

È il caso della normativa più organica sul “verde” vigente all'interno del nostro ordinamento, la l. 14 gennaio 2013, n. 10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, che all'art. 6 disciplina gli “spazi verdi urbani”. Nonostante difetti una definizione specifica sulla “natura urbana”, l'art. 6 offre interessanti spunti per ricostruire il concetto di verde – e perciò di natura – urbano, sancendo che ne fanno parte: le cinture verdi intorno alle conurbazioni, ovvero gli spazi verdi che collegano il nucleo urbano maggiore ai centri urbani minori; le coperture a verde per ridurre l'effetto di isola di calore estiva, che fungono da copertura di un edificio; i giardini pensili, comprendenti anche le tecniche di verde pensile verticale; le aree adibite a verde pubblico nell'ambito della pianificazione urbanistica.

La norma è utile perché, nonostante descriva una categoria giuridica molto ampia, di fatto ammette come parte degli spazi verdi urbani – e dunque della natura urbana – tanto il verde pubblico quanto il verde privato^{††}. Valutazione confermata dal fatto che anche la giurisprudenza ritiene che il Comune, nell'esercizio della funzione pianificatoria, possa legittimamente porre un vincolo conformativo sull'area verde a prescindere dalla natura del soggetto proprietario^{‡‡}, salva comunque la consapevolezza che il potere amministrativo dovrebbe intervenire in modo diversificato a seconda della natura del soggetto proprietario dell'area stessa^{§§}.

Una volta appurato che la “natura urbana” include indiscriminatamente tanto spazi verdi pubblici quanto spazi verdi privati, è bene riflettere su eventuali difformità nelle modalità di utilizzo di tali spazi da parte della cittadinanza attiva. In altre parole, occorre verificare con quali strumenti giuridici i c.d. “cittadini attivi” possano intervenire per la cura della natura urbana, verificando se sotto questa prospettiva sussistono delle differenze tra natura urbana pubblica e natura urbana privata.

La l. n. 10/2013 non offre particolari indicazioni per comprendere se la strategia per la promozione della natura urbana sia

diversa in base alla proprietà degli spazi verdi, per cui il punto di osservazione non può che essere quello dei regolamenti comunali, prendendo come modello il regolamento di Bologna.

IL CONTRIBUTO DELLA CITTADINANZA ATTIVA ALLA STRATEGIA
PER LA PROMOZIONE DELLA NATURA URBANA

Per certi versi, la risposta all'interrogativo non è in realtà così complessa, perché un regolamento comunale, in mancanza di una legge "a monte" che ne individui limiti e condizioni, non può evidentemente limitare il diritto di proprietà che è costituzionalmente tutelato¹¹: per questo motivo, pur essendo prevista la possibilità di intervenire su beni – nel caso di specie, sarebbe più corretto dire "aree verdi" – in proprietà privata¹², un previo accordo di natura trilaterale tra Comune, proprietario e cittadini attivi è di fatto imprescindibile. Certo, nel panorama giuridico nazionale possono rinvenirsi degli strumenti autoritativi attraverso i quali le amministrazioni (anche locali) sono in grado di imporre al privato di intervenire sui propri beni per motivi di incolumità pubblica, sicurezza e contrasto al degrado urbano, od anche sostituirsi ad esso in caso di prolungata inerzia. Tuttavia, tali interventi non possono ammettere il recupero dell'immobile mediante il suo contestuale affidamento a favore di terzi, a meno che non vengano promossi procedimenti di espropriazione per pubblica utilità¹³, generalmente previsti per interessi diversi, ritenuti meritevoli di una protezione rafforzata, che comunque impattano in modo diretto sull'incolumità e/o sicurezza pubblica¹⁴.

Non è il caso della manutenzione delle aree verdi e della promozione della natura urbana.

Le considerazioni che precedono sono già di per sé sufficienti a dimostrare come la strategia per la promozione della natura urbana su aree in proprietà privata abbia un tratto caratterizzante – per l'appunto il coinvolgimento del proprietario – rispetto alle stesse azioni insistenti però sugli spazi pubblici.

Piuttosto, è proprio su questi ultimi che l'interesse dell'interprete è maggiore, perché le riflessioni si presentano più complesse.

Per prima cosa, viene da chiedersi qual è il contributo che la cittadinanza attiva può concretamente dare alla strategia per la promozione della natura urbana, e dunque se i cittadini attivi, proponendosi per co-eseguire una funzione pubblica attraverso gli interventi di cura, gestione e manutenzione su aree verdi pubbliche, siano effettivamente in grado di (co-)decidere le attività da svolgere (cioè dettare la strategia), riappropriandosi di fatto degli spazi comunali su cui intervengono.

L'interrogativo richiama chiaramente in causa il tema dei beni comuni, già sopra menzionato.

In particolare, ora, occorre valutare se attraverso i c.d. patti di collaborazione, cioè le convenzioni che individuano le modalità di intervento sulle aree verdi pubbliche da parte della cittadinanza attiva, quest'ultima diventi effettivamente libera di definire la strategia per la promozione della natura urbana o, al contrario, debba sottostare ad alcuni limiti, ed eventualmente quali.

In breve, l'interrogativo è se la natura urbana – perlomeno quella insistente su aree pubbliche – possa considerarsi un bene comune¹⁵ e, di conseguenza, qual è il contributo concreto in termini di capacità decisoria che la cittadinanza attiva può assumere.

Per rispondere al quesito, è bene per prima cosa intendersi sul significato da attribuire all'espressione "beni comuni".

Se questi sono intesi come beni rivolti ad una gestione collettiva, improntata ai canoni dell'informalità e dell'uso condiviso per favorire attività di interesse collettivo e inclusione sociale, allora la risposta non può che essere positiva. Tuttavia, con i lavori della Commissione Rodotà, a cui pure non seguirono mai risultati concreti, i beni comuni nascono con ben altri obiettivi, su tutti quello della frammentazione del regime proprietario e il rifiuto delle categorie codicistiche del codice civile, con la riproposizione di un modello che tende a quello della proprietà collettiva di origine medioevale, in contrapposizione alla proprietà individuale (pubblica o privata) affermatasi nell'epoca illuminista¹⁶.

Pertanto, per valutare se la cittadinanza attiva assume un ruolo di (co-)decisione, se non decisione, nella definizione della strategia per la promozione della natura urbana, riappropriandosi degli spazi verdi nel contesto cittadino, diviene discriminante verificare se i regolamenti comunali e i patti di collaborazione aprono a questo tipo di eventualità.

I PATTI DI COLLABORAZIONE: UNO STRUMENTO DI CO-DECISIONE

O ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA PER LA PROMOZIONE DELLA NATURA URBANA?

Non c'è dubbio che i patti di collaborazione, individuando le azioni da realizzare per la cura e manutenzione degli spazi pubblici urbani, in cui come già detto sono comprese le aree verdi, legittimino l'attuazione delle buone pratiche che concretizzano la strategia per la promozione della natura urbana. Per fugare ogni dubbio al riguardo, è sufficiente leggere il regolamento sui beni comuni di Bologna, che in particolare agli artt. 12-15 stabilisce la disciplina degli interventi.

Tuttavia, altra questione, ben più delicata, è vagliare i

marginì di autodeterminazione da parte della cittadinanza attiva nell'individuazione delle modalità di intervento una volta ottenuta la disponibilità del bene: in altre parole, occorre verificare se l'affidamento delle aree di natura urbana insistenti su spazi in proprietà pubblica sia propedeutico (o meno) alla definizione di un regime proprietario collettivo, in linea con la teoria dei beni comuni. In quell'eventualità, infatti, la cittadinanza attiva beneficerebbe di tutti gli strumenti per stabilire, anche in autonomia, una strategia per la promozione della natura urbana.

Al riguardo, né il regolamento bolognese né gli altri regolamenti delle altre realtà comunali che ne sono derivati offrono alcuno spunto ricostruttivo, perché questa possibilità non è espressamente considerata; anzi, sembra vero il contrario, considerando che l'art. 30, comma 2, lett. c), disciplina la "periodicità" del rapporto negoziale tra amministrazione e cittadinanza attiva, sottintendendo dunque che lo spazio oggetto di accordo debba essere restituito una volta che l'accordo sia giunto alla sua scadenza (salvo eventuali proroghe), ritornando così nella disponibilità del comune proprietario.

Il difetto di simili previsioni non è certamente un elemento a favore della costituzione di un regime proprietario a carattere collettivo, la cui affermazione dovrebbe raffigurare l'esito di un percorso in cui il Comune *in primis* mostri la volontà di accondiscendere ad un nuovo statuto proprietario di un'area verde insistente su un proprio spazio.

Non rimane che rivolgere l'analisi ai patti di collaborazione, per verificare se sussistano concretamente alcuni casi in cui l'ente locale è disposto a "spogliarsi" della proprietà dell'area – perché di questo si tratta – in favore della cittadinanza attiva.

Anche in questa circostanza, emergono le prime incertezze sulla possibilità di immaginare un'appropriazione del bene da parte della collettività, e dunque una decisione in via autonoma sulla strategia per la promozione della natura urbana: infatti, il patto di collaborazione è funzionale a trovare un compromesso sulle azioni che la cittadinanza attiva può svolgere, ragione per cui eventuali operazioni in contrasto costituirebbero un inadempimento rispetto al negozio predefinito.

Le perplessità sono confermate dall'analisi concreta di diversi patti di collaborazione, analisi che dimostra come per primi gli stessi Comuni siano particolarmente accorti, al momento della definizione dei patti di collaborazione, nel mantenere i privilegi che derivano dal diritto di proprietà sul bene oggetto dell'accordo. Ad esempio, leggendo svariate convenzioni⁸⁸, si nota come il Comune possa sciogliere il vincolo negoziale per l'insorgere di sopravvenute esigenze di interesse pubblico⁸⁹, il che dimostra

come la valutazione dell'amministrazione sia in grado di revocare l'assegnazione dell'area verde, imponendosi sulle richieste dei cittadini attivi. O, ancora, si pensi alla ricorrente previsione per cui l'ente è legittimato a sciogliere il vincolo nel caso in cui gli assegnatari non rispettino gli obblighi assunti⁹⁰, rientrando così nella disponibilità del bene⁹¹. In altri casi ancora, i patti di collaborazione subordinano l'uso diverso da quello concordato, o da parte di un soggetto differente dall'affidatario, alla previa autorizzazione del Comune, pena l'interruzione dell'accordo⁹².

Questi elementi dimostrano come il Comune possa mutare il proprio orientamento sulle modalità di attuazione della strategia, o comunque svolgere delle attività di monitoraggio che gli consentono di rilevare eventuali deviazioni nelle attività di promozione della strategia rispetto a quanto concordato. Allo stesso tempo, è evidente come la cittadinanza attiva non vanti analoghi privilegi, per cui appare estremamente arduo, o meglio errato, parlare di (ri)-appropriazione del bene comune (che tale non è!) da parte dei cittadini attivi, i quali rimangono comunque subordinati all'interesse pubblico, così come interpretato – e motivato – dall'ente locale, che dispone degli strumenti per rientrare nella disponibilità dell'area in quanto proprietario.

In definitiva, dato che difetta la possibilità di riappropriazione, la cittadinanza attiva non dispone nemmeno del potere di definire in via autonoma la strategia per la natura urbana, dato che un simile potere segue necessariamente lo statuto proprietario e il diritto di proprietà, che in tal caso permane in capo all'ente pubblico senza trasferirsi sul gruppo di consociati.

Del resto, l'ente comunale non può privarsi "con leggerezza" della proprietà di un'area verde insistente su un suo lotto di terreno, seppure per evidenti fini pubblicistici. Infatti, ogni amministrazione è ben consapevole del fatto che il giudice contabile monitora in modo approfondito l'utilizzo degli immobili di cui è titolare per giudicare eventuali utilizzi anti-economici⁹³. Sebbene tali valutazioni siano attenuate a fronte di un utilizzo comunque coerente rispetto ad un interesse pubblico, gli amministratori non sono certamente disposti a trasferire la proprietà di beni comunali verso terzi, pena un probabile interessamento della Corte dei conti.

UNA CITTADINANZA "NON ATTIVA"; PIUTTOSTO, "RICETTIVA"

Come si è visto, i regolamenti comunali sull'utilizzo dei beni comuni e degli spazi urbani, e i relativi patti di collaborazione, non sono sufficientemente incisivi per determinare un cambio radicale di statuto proprietario sugli spazi pubblici e, quindi,

sulle aree verdi nelle nostre città. La conseguenza è che quelle aree pubbliche rimangono tali, per cui non si realizza quel meccanismo di frammentazione del regime proprietario che ipotizzava la Commissione Rodotà; l'elemento curioso è che l'inversione proprietaria non si verifica soprattutto per volontà dello stesso soggetto pubblico, assolutamente restio ad abbracciare tesi così rivoluzionarie, in parte perché si atteggia come "proprietario privato", cioè non propenso a privarsi di un bene, in parte perché i suoi amministratori sono (comprensibilmente) timorosi di un interessamento da parte della procura contabile.

Il riflesso sul tema della promozione della strategia per la natura urbana è diretto: tale strategia non costituisce l'esito di un processo decisorio assunto in autonomia da parte della cittadinanza attiva, la quale è piuttosto vincolata rispetto a quanto definito all'interno del patto di collaborazione. Ragione per cui il momento della negoziazione è estremamente significativo, perché è in questa fase che i cittadini attivi devono cercare di ottenere maggiori libertà di manovra nell'attuazione della strategia.

Un punto rimane, però, fermo.

Nella cornice finora descritta, la cittadinanza attiva è protagonista nell'attuazione della strategia per la promozione della natura urbana, potendo finanche co-decidere azioni da intraprendersi, così come individuate negli accordi. Tuttavia, non può dirsi altrettanto su quello della definizione delle linee strategiche, in quanto l'analisi dei patti di collaborazione conferma la centralità dell'amministrazione nelle scelte programmatiche, considerando i poteri di revoca dell'accordo, di autorizzazione all'ingresso di parti terze nella convenzione ecc.

Certo, i cittadini attivi privati possono proporsi, ma la presenza del Comune non è affatto marginale, non solo se si considerano i poteri che permangono in capo all'amministrazione durante lo svolgimento delle azioni, ma anche che la proposta eventualmente proveniente dai privati è sempre oggetto di pubblicità per eventuali analisi di interessi altrui.

Sembra dunque corretto sostenere come, seppure "attivi", gli amministratori permangano sempre tali nei confronti dell'amministrazione, soprattutto perché non c'è riappropriazione della natura urbana da parte della cittadinanza attiva.

Pertanto, più che di "cittadinanza attiva", con riferimento alle scelte programmatiche dovrebbe parlarsi di cittadinanza "ricettiva"; perché il modello possa cambiare, non c'è altra soluzione se non quella di una ridefinizione dei parametri legislativi in tema di proprietà privata a livello codicistico.

La letteratura sul punto è vasta. Per i contributi più significativi in tema di rigenerazione, si rinvia ad *Agenda Re-Cycle. Proposte per reinventare la città*, a cura di E. Fontanari, G. Piperata, il Mulino, Bologna 2017; A. Giusti, *La rigenerazione urbana*, Editoriale scientifica, Napoli 2018. Con più specifico riferimento al tema della cittadinanza attiva, in relazione al principio di sussidiarietà, cfr. F. Giglioni, *Forme di cittadinanza legittimate dal principio di sussidiarietà*, in "Diritto e società", II, 2016, pp. 305-335.

E. Chiti, *La rigenerazione di spazi e beni pubblici: una nuova funzione amministrativa?*, in *La rigenerazione di beni e spazi urbani: contributo al diritto delle città*, a cura di F. Di Lascio, F. Giglioni, il Mulino, Bologna 2017, pp. 15-34.

F. Cortese, *Dentro il nuovo diritto delle città*, in "Munus", II, 2016, pp. V-XI.

È questo, ci sembra, il senso delle riflessioni sulla città di G. Piperata, *La città oltre il Comune: nuovi scenari per l'autonomia locale*, in "Istituzioni del federalismo", 2019, num. spec., pp. 135-147. Considerazioni simili sono espresse anche da J.B. Auby, *La città, nuova frontiera del diritto amministrativo?*, in "Rivista giuridica di urbanistica", I, 2019, pp. 14-28.

Sul concetto di "adottati urbani", sia consentito il rinvio a G. Torelli, *Residenti e non residenti nel rapporto con le istituzioni, tra equiparazioni e disuguaglianze*, in "Rivista giuridica dell'edilizia", VI, 2020, pp. 1401-1430.

R. Cavallo Perin, *La configurazione della cittadinanza amministrativa*, in "Diritto amministrativo", I, 2004, pp. 201-208; R. Cavallo Perin, A. Romano, Art. I, in *Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali*, diretto da R. Cavallo Perin, A. Romano, Cedam, Padova 2006, pp. 7-30; C.E. Gallo, *La pluralità di cittadinanza e la cittadinanza amministrativa*, in "Diritto amministrativo", III, 2002, pp. 481-490. Il tema è toccato anche in R. Cavallo Perin, *L'ossimoro della locuzione "cittadinanza globale"*, in "Diritto amministrativo", I, 2005, pp. 211-221, spec. p. 216.

Per tutti, G. Arena, *Introduzione all'amministrazione condivisa*, in "Studi parlamentari e di politica costituzionale", CXVII-CXVIII, 1997, pp. 29-65.

Anche sui beni comuni la letteratura è ampia. Tra i tanti, si v. F. Cortese, *Che cosa sono i beni comuni?*, in *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione*, a cura di M. Bombardelli, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, pp. 37-45; F. Giglioni, *I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio per un nuovo diritto delle città*, in "Munus", II 2016, pp. 271-313.

Per un elenco, cfr. www.labsus.org.

P. Michiara, *I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. L'esperienza del Comune di Bologna*, in "Aedon", II, 2016.

Per un commento al concetto di "verde urbano", V. Giomi, *Il verde pubblico come risorsa comune: da necessario strumento di soddisfacimento di bisogni collettivi a forma di tutela di beni vincolati*, in "giustamm.it", IV, 2016, pp. 1-42, in particolare pp. 7-8.

Sul punto, Cons. St., sez. IV, 29 novembre 2012, n. 6094, in "Foro amm. Cds" XI, 2012, pp. 2870-2871; Tar Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 24 ottobre 2019, n. 518, in "www.giustizia-amministrativa.it"; Tar Toscana, sez. I, 3 novembre 2017, n. 1345, in www.giustizia-amministrativa.it; Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 13 novembre 2014, n. 1095, in "Foro Amministrativo", XI, 2014, pp. 2909-2910.

Sia consentito, ancora una volta, il rinvio a G. Torelli, *Tutela e promozione della selva urbana a Venezia*, in *Sopra un bosco di chiodi*, a cura di S. Marini, Mimesis, Milano 2023.

F. Salvia, *Garanzie delle norme e garanzie del sistema: il caso della proprietà*, in "Diritto amministrativo", I, 2007, pp. 47-62.

Si v. l'art. 14 del regolamento del Comune di Bologna, "Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico".

Per una lettura degli strumenti autoritativi per interventi su edifici privati per esigenze di sicurezza urbana, P. Capriotti, *L'inerzia proprietaria al tempo della rigenerazione urbana*, in "Rivista giuridica di urbanistica", I, 2020, pp. 49-72, in cui L'A. non riconosce il potere del Comune di destinare gli immobili ad azioni di interesse pubblico. In precedenza, anche M. Roversi Monaco, *Il Comune, amministratore del patrimonio edilizio inutilizzato*, in "Rivista giuridica dell'edilizia", V, 2016, pp. 541-553.

Osserva F. Salvia, *Garanzie delle norme e garanzie del sistema: il caso della proprietà*, in "Diritto amministrativo", I, 2007, pp. 47 ss., spec. pp. 54-56, che il legislatore ha promosso le ablazioni sostanziali ogni qual volta abbia ritenuto doveroso tutelare specifici interessi, individuati principalmente nell'ambiente, difesa nazionale, beni culturali e tutela del suolo. In difetto degli stessi, la legge ha rinunciato a giudicare come meritevoli di protezione rafforzata altre esigenze, quali ad esempio il recupero del patrimonio urbano, comprese le aree verdi.

Per una ricostruzione sui caratteri dei beni comuni, S. Franca, *Cura dei beni comuni e responsabilità condivisa: spunti ricostruttivi*, in "Munus", I, 2018, pp. 47-86.

Ne parla M. Renna, *Le prospettive di riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici*, in "Il diritto dell'economia", I, 2009, pp. 11-25.

Cfr. sempre www.labsus.org.

www.labsus.org/2020/11/tutti-responsabili-di-tutto-il-patto-del-paladimante/.

www.labsus.org/wp-content/uploads/2019/12/Siena-II-boschetto-di-San-Miniato.pdf.

Patto di collaborazione Comune di Bologna-giardino Garibaldi.

<https://www.labsus.org/2020/12/valsamoggia-un-giovane-comune-ai-primi-patti/>.

Sul tema S. Vaccari, *Sulla concessione in comodato di beni pubblici a enti del Terzo settore*, in "Diritto amministrativo", II, 2020, pp. 427-455.